



REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE Ae.C.I.

CAPITOLO 1

PRINCIPI, AUTORITA'

1.1N AUTORITA' SPORTIVA NAZIONALE

In base agli articoli 1 e 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, agli articoli 2 e 3 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia ed allo Statuto della FAI, l'Aero Club d'Italia medesimo, che è federato al CONI, è l'unico ente nazionale autorizzato a rappresentare la FAI in territorio italiano; ad organizzare - direttamente o mediante delega - pubbliche manifestazioni sportive aeronautiche a carattere internazionale; a sovrintendere a tutte le altre manifestazioni sportive aeronautiche, esaminandone ed approvandone i regolamenti e controllandone l'organizzazione e lo svolgimento; ad esercitare il potere sportivo aeronautico previsto dal Codice Sportivo della FAI; a redigere e curare l'applicazione del Regolamento Sportivo Nazionale, in conformità al suddetto Codice Sportivo.

Nell'ambito dell'Aero Club d'Italia il potere sportivo è esercitato dalla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (art. 35).

1.2N ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA

l'Aero Club d'Italia esercita l'attività sportiva di volo a motore, di volo acrobatico, di volo a vela, di aeromodellismo, di volo con autocostruiti, di paracadutismo, di volo da diporto o sportivo, di volo libero, di volo in mongolfiera, nonché di altre specialità riconosciute dalla FAI e praticate nel suo ambito.

L'Aero Club d'Italia può affidare o delegare agli Enti federati o agli Enti ad esso aggregati le attribuzioni di cui sopra, nei limiti fissati dallo Statuto Ae.C.I.

In ogni caso deve essere assicurata l'osservanza del Regolamento Sportivo Nazionale, nonché del Codice Sportivo FAI per le manifestazioni a carattere internazionale, del Codice di comportamento sportivo del CONI e del Regolamento degli atleti azzurri e nazionali del CONI.

1.3N SIGLE

Ae.C.I.	= Aero Club d'Italia
Ae.C.L.	= Aero Club Locale
CONI	= Comitato Olimpico Nazionale Italiano

C.S.	= Codice Sportivo della FAI
R.S.N.	= Regolamento Sportivo Nazionale
CCSA	= Commissione Centrale Sportiva Aeronautica
FSA	= Federazioni Sportive Aeronautiche
FIC	= Federazione Italiana Cronometristi
CSO	= Commissione Sportiva Operante

1.4N INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE

L'interpretazione del R.S.N. è devoluta alla CCSA.

1.5N ANNO SPORTIVO

L'anno sportivo coincide con l'anno solare.

CAPITOLO 2

CLASSIFICAZIONI E DEFINIZIONI

Si applicano interamente il Capitolo 2 e l'Allegato A del C.S. della FAI, con la precisazione che gli apparecchi delle classi O e R costituiscono congiuntamente la specialità del volo da diporto o sportivo (VDS).

CAPITOLO 3

MANIFESTAZIONI SPORTIVE - DEFINIZIONI - ORGANIZZAZIONE

3.1N DEFINIZIONI

Si applicano, ove pertinenti, le definizioni di cui al paragrafo 3.2 del C.S. della FAI.

3.2N CATEGORIE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE CAMPIONATI ITALIANI

3.2.1N Partecipazione

Le manifestazioni sportive organizzate dall'Ae.C.I. possono essere a carattere:

- internazionale (con l'obbligo di piena osservanza del C.S della FAI);
- nazionale (con possibilità di partecipazione su invito di concorrenti stranieri);
- interregionale;
- regionale;
- locale.

La partecipazione può essere libera, riservata o ad invito, secondo quanto previsto nel regolamento della manifestazione. In ogni caso tutti i concorrenti devono essere titolari di una licenza sportiva FAI rilasciata dall'Ae.C.I. (o da un altro NAC nel caso di concorrenti stranieri) in corso di validità.

Per le sole manifestazioni a carattere locale, aventi funzione propagandistica o didattica, non è richiesta la licenza FAI da parte dei partecipanti.

Gli atleti soci degli Aero Club federati o degli Enti aggregati all'Ae.C.I. (di seguito indicati come Enti aggregati) possono richiedere il rilascio o rinnovo della licenza FAI all'Aero Club d'Italia, attraverso il proprio Aero Club federato, il proprio Ente aggregato o la propria Federazione di riferimento, la cui istanza, in questo ultimo caso, deve essere inoltrata unitamente ad una dichiarazione che attesti l'associazione del richiedente ad un Aero Club federato o Ente aggregato.

La licenza FAI, una volta firmata dal richiedente, testimonia l'accettazione di questi dell'autorità sportiva dell'Aero Club d'Italia, della Commissione Sportiva Centrale Aeronautica, del CONI, della FAI, nonché dei Regolamenti, dei Codici Sportivi e dei Calendari Sportivi emessi da detti Enti.

Qualora l'atleta richiedente non dovesse essere in possesso di un titolo aeronautico o l'avesse non in corso di validità, l'Aero Club, l'Ente aggregato o la Federazione di riferimento che ha inoltrato la richiesta dell'atleta per conto dell'Aero Club federato o dell'Ente aggregato, dovranno motivare la richiesta attraverso l'illustrazione del ruolo sportivo significativo che il richiedente intenderà svolgere nella disciplina prescelta.

Gli atleti selezionati nelle squadre nazionali, partecipanti a competizioni internazionali, vengono di norma prescelti tra gli atleti di cittadinanza italiana.

In casi specifici e motivati può essere proposta alla CCSA la partecipazione di cittadini europei non italiani, purché residenti in Italia da oltre 185 giorni.

3.2.2N Campionati Italiani

Per ogni anno sportivo vengono assegnati i titoli di Campione Italiano per le varie classi e categorie contemplate nelle Sezioni di specialità del R.S.N., con i criteri e modalità previsti nelle stesse Sezioni e nel Calendario Sportivo Nazionale relativo all'anno in questione, secondo quanto deciso dalla CCSA, che può eventualmente avvalersi del supporto tecnico delle competenti FSA.

I titoli di Campione Italiano possono essere assegnati in base ai risultati di una manifestazione singola o di più prove, secondo quanto stabilito per ogni anno nel relativo Calendario Sportivo.

Tutte le manifestazioni valide per i Campionati Italiani devono essere almeno a carattere nazionale, con partecipazione libera nella fase eliminatoria o di qualificazione, fatti salvi eventuali requisiti generali per la partecipazione a determinate classi o categorie che siano stabiliti nelle relative Sezioni di specialità del R.S.N..

3.3N CALENDARIO SPORTIVO NAZIONALE

3.3.1 Iscrizioni - Termini

Tutte le manifestazioni sportive a carattere internazionale e nazionale, nonché, se ritenuto opportuno, quelle a carattere interregionale, devono essere inserite nel Calendario Sportivo Nazionale. Le relative domande devono essere trasmesse all'Ae.C.I. (all'attenzione della CCSA) a cura delle FSA, degli Ae.C.L e degli Enti aggregati responsabili dell'organizzazione, entro il 15 settembre dell'anno che precede le manifestazioni stesse.

Eventuali deroghe a tale termine possono essere concesse dalla CCSA per giustificati motivi.

Le manifestazioni a carattere regionale e locale saranno autorizzate, ed eventualmente inserite nel Calendario Sportivo Nazionale, previa comunicazione trasmessa all'Ae.C.I. almeno 45 giorni prima della data della loro effettuazione.

L'approvazione si intenderà automaticamente concessa, salvo comunicazione contraria, quando siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3.3.2N Domande di iscrizione a Calendario Sportivo Nazionale

Fatti salvi altri eventuali requisiti previsti nelle singole Sezioni di specialità del R.S.N., le domande di iscrizione al Calendario Sportivo Nazionale devono contenere almeno i seguenti elementi:

- ente organizzatore;
- data richiesta ed eventuale data di riserva;
- denominazione e carattere (3.2.1) della manifestazione;
- località di svolgimento;
- classi e categorie di aeromobili od apparecchi (2.2 C.S. della FAI) ammessi;
- eventuale richiesta di validità ai fini della attribuzione dei titoli di Campione Italiano;
- assicurazione della piena osservanza del R.S.N. (o del C.S. della FAI nel caso di manifestazioni a carattere internazionale).

3.3.3N Approvazione del Calendario Sportivo Nazionale

Tutte le domande di iscrizione al Calendario Sportivo Nazionale devono essere valutate e coordinate dalla CCSA che, dopo aver provveduto a concordare con gli Enti organizzatori eventuali spostamenti di data, che si rendessero necessari per eliminare sovrapposizioni di manifestazioni interessanti la stessa classe o categoria di apparecchi, o categorie affini, provvederà alla definitiva stesura del Calendario Sportivo Nazionale.

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'Ae.C.I., il Calendario Sportivo Nazionale sarà diffuso e diverrà vincolante per tutti gli Enti organizzatori.

Eventuali richieste di spostamento di data delle manifestazioni dovranno essere motivate ed effettuate con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data precedente fra quella inizialmente prevista e quella successivamente proposta.

Dette richieste saranno accolte dalla CCSA solo se ritenute giustificate e tali da non interferire con il regolare svolgimento di altre manifestazioni iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale.

La CCSA può adottare o proporre l'adozione di sanzioni adeguate a carico degli Enti che omettano di organizzare delle manifestazioni iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale, o che effettuino delle varianti non autorizzate agli elementi riportati nello stesso Calendario, in base alle relative domande di iscrizione (3.3.2), secondo quanto previsto nel successivo Capitolo 5.

3.4N REGOLAMENTI

I regolamenti delle manifestazioni iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale devono essere conformi a tutte le norme contenute nel presente R.S.N. e nelle relative Sezioni di specialità, nonché a quelle del C.S. della FAI, qualora si tratti di manifestazioni a carattere internazionale, salvo casi particolari debitamente autorizzati dalla CCSA.

Essi devono contenere almeno i seguenti elementi:

- ente che indice, con indirizzo;
- ente che organizza (se distinto), con indirizzo;
- denominazione della manifestazione e sua categoria (3.2.1);
- classi e categorie di aeromobili e/o apparecchi (2.2.C.S. della FAI) ammessi;
- eventuale validità per titoli o selezioni;
- località di svolgimento e data;
- eventuale Comitato Promotore;
- eventuale Comitato d'Onore;
- elenco dei vincitori delle precedenti edizioni (albo d'oro);
- Comitato Organizzatore o nominativo del responsabile dell'organizzazione;
- nominativo del Direttore di Gara e dell'eventuale Segretario;
- composizione della Commissione Sportiva Operante (CSO) o, laddove non sia costituita, numero e possibilmente nominativi degli Ufficiali;
- eventuali limitazioni di partecipazione, norme e documenti necessari;
- quote di iscrizione, loro termine e modalità, modello della scheda di iscrizione;
- criteri per la compilazione delle classifiche individuali ed eventualmente a squadre (non in contrasto con il R.S.N.);
- norme disciplinari (non in contrasto con il paragrafo 5.2);
- norme per eventuali reclami (non in contrasto con il paragrafo 5.4);
- responsabilità;
- premi e modalità di premiazione;
- norme logistiche;
- programma di gara, con orari e modalità di svolgimento delle prove e degli eventuali briefing;

- dichiarazione di conformità al R.S.N. e rinvio ad esso per tutto quanto non contemplato nel regolamento della manifestazione;
- eventuali norme tecniche e sportive particolari, qualora si tratti di categorie sperimentali non contemplate dal R.S.N., oppure norme integrative, non in contrasto con lo stesso;
- dichiarazione che l'assegnazione dei premi si intende a titolo provvisorio, fino all'avvenuta omologazione della manifestazione da parte della CCSA, con l'obbligo di restituzione nel caso di rettifiche alla classifica;
- norme per l'identificazione degli aeromobili od apparecchi.

3.5N APPONTAMENTO ED EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI

Il regolamento di ciascuna manifestazione iscritta nel Calendario Sportivo Nazionale deve essere approvato dall'Ente organizzatore, che può demandare tale compito alla CSO - se costituita - o al Direttore di Gara, d'intesa con gli Ufficiali. La bozza del regolamento deve essere inviata all'Ae.C.I. almeno due mesi prima della data di svolgimento della manifestazione, per l'approvazione da parte della CCSA, approvazione che si intende accordata quando siano trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento.

Dopo l'approvazione da parte della CCSA, il Regolamento deve essere diffuso dall'Ente organizzatore ed inviato a tutti gli Ae.C.L. alle FSA ed agli Enti aggregati, almeno 30 giorni prima della data della manifestazione. All'atto della stessa il regolamento deve essere distribuito a tutti i partecipanti ed agli Ufficiali, ovvero affisso in apposito albo accessibile a tutti.

In ogni caso deve essere garantita l'osservanza di eventuali norme particolari stabilite nelle Sezioni di specialità del R.S.N.. L'emanazione di regolamenti non conformi al R.S.N. o non autorizzati, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico del o dei responsabili, secondo quanto previsto nel successivo Capitolo 5.

3.6N COMITATO ORGANIZZATORE

3.6.1N Per le manifestazioni sportive di maggiore importanza è raccomandata la costituzione di un Comitato Organizzatore che, per le manifestazioni indette dall'Ae.C.I., è nominato dall'Ente stesso.

3.6.2N Per le manifestazioni organizzate dagli Ae.C.L., dalle FSA ,con il supporto tecnico- logistico degli Aero Club federati o Enti aggregati, o dagli Enti aggregati, spetta agli enti suddetti nominare l'eventuale Comitato Organizzatore, in cui devono essere rappresentate le persone direttamente responsabili dell'operato dell'Ente interessato.

3.6.3N Il Comitato Organizzatore deve essere composto almeno da: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Addetto alla logistica, un Addetto alle pubbliche relazioni, un Addetto al collegamento con gli Ufficiali.

3.6.4N I componenti il Comitato Organizzatore non possono svolgere gli incarichi di membro della CSO o del Collegio dei Giudici, mentre possono esercitare ogni altra funzione prevista nel successivo Capitolo 4.

3.6.5N Il Comitato Organizzatore è responsabile del regolare svolgimento sportivo della manifestazione, secondo quanto previsto nel relativo regolamento, ed ha la facoltà di adottare ogni ulteriore decisione che si renda necessaria a tal fine. Peraltro ogni decisione che sia tale da incidere sull'andamento sportivo della manifestazione dovrà esser presa d'intesa con la CSO - se costituita - o con il Direttore di Gara, o demandata ai medesimi. Resta comunque compito del Comitato Organizzatore di assicurare l'operatività di tali decisioni.

3.6.6N Il Comitato Organizzatore, o in sua mancanza il responsabile dell'organizzazione, deve curare l'applicazione delle norme di sicurezza di carattere generale e di quelle previste nelle singole Sezioni del C.S. della FAI e del R.S.N., o in apposite disposizioni emanate dall'Ae.C.I., con la facoltà di adottare i provvedimenti che ritenga necessari od opportuni, per garantire la sicurezza dei voli e l'incolumità dei concorrenti e degli spettatori. Qualora tali provvedimenti siano tali da incidere sull'andamento sportivo della manifestazione, al riguardo dovranno essere sentiti la CSO, e/o il Direttore di Gara.

3.6.7N Ogni decisione del Comitato Organizzatore o della CSO o del Direttore di gara, che sia integrativa o interpretativa del Regolamento della manifestazione, deve essere prontamente portata a conoscenza di tutti i concorrenti, mediante comunicati affissi in apposito albo o distribuiti, o mediante apposite riunioni (briefing), che possono essere riservate ai soli capi squadra. Parimenti devono essere tempestivamente resi noti gli elenchi dei concorrenti, gli organici del Comitato Organizzatore e della CSO, ove costituita, e degli Ufficiali, le disposizioni logistiche, gli elenchi dei risultati e le classifiche parziali e finali, con le modalità eventualmente previste nelle Sezioni di specialità del R.S.N..

3.7N ISCRIZIONI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

3.7.1N La nomina e l'iscrizione di concorrenti singoli, di squadre nazionali e dei relativi capisquadra a Campionati del Mondo, Campionati Continentali ed altre manifestazioni sportive internazionali di 1^a categoria (3.5.1 C.S. della FAI) a partecipazione limitata, sono di esclusiva competenza della CCSA e, nei casi di urgenza, del Presidente della CCSA. Tali organi potranno avvalersi del parere delle FSA anche per quanto riguarda l'approvazione dei relativi criteri di selezione, fatta salva l'osservanza delle norme del paragrafo 3.7 del C.S. della FAI. Per quanto riguarda, invece gli impegni finanziari relativi a tali partecipazioni, gli stessi sono subordinati al rilascio del relativo nulla-osta da parte del Presidente Ae.C.I. ed al successivo atto dispositivo del direttore Generale dell'Aero Club d'Italia.

3.7.2N Le iscrizioni a manifestazioni sportive internazionali di 2^a categoria (3.5.2 C.S. della FAI) libere, che si svolgono in territorio estero, possono essere effettuate direttamente dai concorrenti italiani, con contestuale comunicazione all'Ae.C.I. e, per conoscenza, alla competente FSA, se il relativo regolamento lo consente, con l'osservanza delle norme in esso previste e di quelle contenute nei paragrafi 3.11, 3.12 e 3.13 del C.S. della FAI ed eventualmente nelle Sezioni di specialità.

3.7.3N Le iscrizioni a manifestazioni sportive internazionali che si svolgono in territorio italiano possono essere effettuate direttamente dai concorrenti interessati italiani ed esteri, se il relativo regolamento lo consente. Peraltro qualora si tratti di manifestazione di 1^a categoria si rende applicabile l'articolo 3.7.1.

3.7.4N In ogni caso sono applicabili le norme di cui al paragrafo 3.11 del C.S. della FAI.

3.8N ISCRIZIONI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, INTERREGIONALI, REGIONALI E LOCALI

Debbono essere effettuate direttamente all'Ente organizzatore, con l'osservanza dei termini e modalità prescritte dai relativi regolamenti e previo versamento della quota stabilita. In ogni caso saranno applicabili le norme di cui al paragrafo 3.11 del C.S. della FAI.

3.9N IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI AEROMOBILI ED APPARECCHI

Gli aeromobili ed apparecchi (paragrafo 2.2 C.S. della FAI) che possono essere utilizzati in una manifestazione sportiva devono essere controllati, a cura degli Ufficiali addetti, per verificarne la rispondenza alle norme del C.S. della FAI e del R.S.N., nonché a quelle eventualmente previste dal regolamento della manifestazione, secondo le modalità stabilite dalle Sezioni di specialità.

Gli stessi aeromobili ed apparecchi devono essere identificati con il relativo numero di gara, che può corrispondere - se previsto - al numero della licenza sportiva del concorrente, oppure essere attribuito dall'Ente organizzatore, secondo quanto previsto dalle Sezioni di specialità del R.S.N. e dal regolamento della manifestazione.

3.10N RISULTATI DI UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA

3.10.1N I risultati delle manifestazioni sportive a carattere nazionale o inferiore, nonché quelli delle manifestazioni internazionali che si svolgono in territorio italiano e per le quali non sia stata costituita una Giuria Internazionale (4.3.2 C.S. della FAI) saranno considerati definitivi solo dopo l'omologazione degli stessi da parte della CCSA. A tale requisito può essere prevista la deroga per le

manifestazioni di minore importanza sportiva, secondo le norme stabilite nelle Sezioni di specialità del R.S.N..

3.10.2N Le classifiche emanate dalla CSO o dal Direttore di gara, fino ad avvenuta omologazione della manifestazione, si intendono provvisorie, come pure l'assegnazione dei premi di qualsiasi natura. I concorrenti sono tenuti ad osservare le eventuali modifiche accertate prima dell'omologazione o in sede di omologazione stessa ed a restituire i premi ricevuti cui non avessero diritto.

3.10.3N Per la classifica a squadre, nel caso di riscontrata ed accertata positività di uno degli atleti al controllo antidoping effettuato in base alla normativa vigente, la squadra di appartenenza dell'atleta sanzionato non concorrerà alla composizione della classifica.

3.10.4N Dossier di omologazione

Entro 15 giorni dalla conclusione di una manifestazione sportiva iscritta nel Calendario Sportivo Nazionale, l'Ente Organizzatore deve trasmettere alla CCSA il dossier di omologazione comprendente:

- a) regolamento completo, con copia di ogni comunicazione ufficiale distribuita o portata a conoscenza dei concorrenti;
- b) classifiche complete, con i risultati delle varie prove, sottoscritte dal Presidente della CSO o dal Direttore di gara, secondo quanto previsto nelle Sezioni di specialità del R.S.N.;
- c) dichiarazione da parte dell'Ente organizzatore che i premi indicati nel Regolamento sono stati effettivamente distribuiti;
- d) dichiarazione che la manifestazione ha avuto regolare svolgimento sportivo, sottoscritta dal Presidente della CSO o dal Direttore di gara, con allegate copie degli eventuali reclami presentati dai concorrenti e delle decisioni prese dalla CSO o dal Direttore di gara al riguardo, nonché delle penalità dagli stessi comminate;
- e) dichiarazione che la manifestazione ha avuto regolare svolgimento organizzativo, conformemente al relativo regolamento, sottoscritta dal Presidente del Comitato Organizzatore o dell'Ente organizzatore;
- f) ogni altro documento che sia richiesto nelle Sezioni di specialità del R.S.N. o che sia ritenuto utile ai fini dell'omologazione, o che venga richiesto dalla CCSA agli stessi fini.
- g) l'elenco nominativo dei componenti delle squadre partecipanti.

3.10.5N Contributi alle manifestazioni sportive

Gli eventuali contributi finanziari dell'Ae.C.I. alle manifestazioni organizzate dagli Enti federati e iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale verranno erogati solo ad omologazione avvenuta e potranno essere annullati qualora l'Ente Organizzatore non abbia ottemperato a quanto previsto dal precedente art. 3.10.4 o ad altri adempimenti richiesti dall'Ae.C.I..

3.11N RISULTATI DEI CAMPIONATI ITALIANI

Le classifiche dei Campionati Italiani devono essere omologate dalla CCSA prima di divenire ufficiali.

Qualora, dalla verifica della documentazione trasmessa, risultassero dei concorrenti sprovvisti di licenza FAI in corso di validità alla data di effettuazione della competizione, gli stessi verranno automaticamente esclusi dalla classifica ufficiale di gara.

CAPITOLO 4

CONTROLLO DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DEI PRIMATI

4.1N GENERALITA'

4.1.1N Giudici sportivi

La CCSA riconosce le seguenti categorie di Giudici Sportivi:

- a) Giudici Sportivi di specialità (volo a motore, acrobazia, volo a vela, aeromodellismo, paracadutismo, volo libero, volo da diporto o sportivo, aerostatica, C.A.P. ed eventuali altre specialità);
- b) Giudici Sportivi supplenti (con validità limitata ad una manifestazione).

4.1.2N Nomina dei Giudici sportivi

La nomina di Giudice Sportivo di specialità viene effettuata dalla CCSA a seguito della partecipazione e del superamento dell'apposito corso.

Nelle manifestazioni sportive per le quali essi sono designati quali Ufficiali, ad essi spetta curare l'applicazione delle disposizioni del C.S. della FAI e del R.S.N., del regolamento della manifestazione e di ogni altra disposizione applicabile emanata dall'Ae.C.I.. Nel sottoscrivere qualsiasi documento ufficiale, essi sono tenuti a dettagliare le proprie generalità ed il numero della tessera di riconoscimento. Per la nomina dei giudici supplenti vedasi il successivo articolo 4.2.3.

4.1.3N Tessera di Giudice Sportivo

La tessera di Giudice Sportivo, nel modello predisposto dall'Ae.C.I., ha la durata dell'anno solare per il quale è stata rilasciata e viene rinnovata annualmente, salvo che non sia intervenuta decisione di revoca da parte della CCSA, di autorità o su proposta debitamente motivata del competente Ae.C.L., FSA o Ente aggregato.

La tessera suddetta non viene rilasciata ai Giudici Sportivi supplenti.

4.2N UFFICIALI

La CCSA riconosce le seguenti categorie di Ufficiali:

- a) Direttore di gara;
- b) Presidente e membri della CSO;
- c) Segretario di gara;
- d) Osservatori Ufficiali
- e) Giudici Sportivi
- f) Cronometristi.

Gli Ufficiali di cui ai punti a), b),d) ed e), ad eccezione dei giudici supplenti, devono essere in possesso della tessera di Giudice di Specialità rilasciata dall'Aero club d'Italia a seguito del superamento dell'apposito corso.

L'Ae.C.L., la FSA o l'Ente aggregato che organizza una manifestazione sportiva deve assicurare la nomina e l'operatività degli Ufficiali necessari, secondo quanto appresso previsto.

4.2.1N Direttore di gara

Il Direttore di gara è proposto dall'Ente organizzatore e nominato dalla CCSA. Ad esso spettano i compiti previsti nel paragrafo 4.3.4.1 del C.S. della FAI (all'articolo 4.3.4.3.1 leggasi "Ae.C.L., Ente organizzatore, FSA o Ente aggregato" al posto di "NAC").

4.2.2N Commissione Sportiva Operante (CSO)

Salvo il caso delle manifestazioni sportive internazionali, per le quali sia stata costituita una Giuria Internazionale (parag. 4.3.2 C.S. della FAI), le manifestazioni sportive di maggiore importanza devono svolgersi sotto il controllo di una Commissione Sportiva Operante, costituita di almeno tre membri, di cui uno solo può essere appartenente all'Ente organizzatore, fra i quali deve essere nominato un Presidente. La nomina della CSO è di competenza dell'Ae.C.L o della FSA o dell'Ente aggregato organizzatore ed è soggetta all'approvazione da parte della CCSA, approvazione che si intende rilasciata con l'approvazione del regolamento.

Oltre ai compiti previsti nel parag. 4.3.1 del C.S. della FAI, la CSO deve:

- dirimere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del R.S.N. e del regolamento della manifestazione, adottando le relative decisioni;
- prendere le necessarie decisioni per i casi non espressamente contemplati dai regolamenti suddetti;
- prendere decisioni in prima istanza su eventuali reclami, con le modalità previste nel Capitolo 5;
- svolgere ogni altro compito che sia previsto nelle Sezioni di specialità del R.S.N..

Per le manifestazioni di minore importanza, per le quali non sia stata costituita la CSO, gli stessi compiti devono essere assolti dal Direttore di Gara, assistito da due giudici.

4.2.3N Osservatori Ufficiali e Giudici

Gli Osservatori Ufficiali e i Giudici vengono proposti dall'Ente organizzatore ed approvati dalla CCSA, in numero sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento operativo e sportivo della manifestazione, secondo quanto previsto dai paragrafi 4.2 e 4.2.6 del C.S. della FAI e dalle Sezioni di specialità dello stesso C.S. della FAI e del R.S.N.. Qualora non sia possibile reperire un numero sufficiente di persone in possesso della tessera di Giudice, l'organizzatore o il responsabile dell'organizzazione può procedere alla nomina di Giudici Sportivi supplenti, con validità limitata alla durata della manifestazione, i cui nominativi, se non già indicati nel regolamento, devono essere portati a conoscenza di tutti i concorrenti.

Le sezioni di specialità del R.S.N. possono prevedere la facoltà, da parte del Direttore di Gara d'intesa con la CSO, in caso di necessità od opportunità, di attribuire le funzioni di cui al presente articolo anche a concorrenti partecipanti che siano consenzienti, a condizione che ciò non influisca sul regolare svolgimento della gara, che vi sia un'accettazione scritta e controfirmata da tutti i concorrenti partecipanti alla gara e che essi si esprimano attraverso una consultazione a terra con la CSO, se nominata, oppure con altri due Giudici Sportivi facenti parte dell'organizzazione della gara.

I Giudici Sportivi che controllano e certificano le prestazioni e le gare, al fine dei primati e delle insegne FAI, assumono la qualifica di Osservatori Ufficiali e agiscono in base a quanto disposto dagli articoli 4.2 e seguenti del C.S. della FAI, delle sezioni di specialità dello stesso C.S. della FAI e del R.S.N.

4.3.N COLLEGIO DEI GIUDICI

Per le manifestazioni di cui all'art. 4.3.3.1 del C.S. della FAI, al fine dello svolgimento dei compiti previsti nelle Sezioni di specialità del medesimo C.S. della FAI e del R.S.N., è necessaria la presenza di un Collegio di almeno tre Giudici, di cui uno solo può essere appartenente all'Ente organizzatore. Per le manifestazioni valedoli quali prove di un Campionato Italiano in prove multiple, possono essere costituiti, per ciascuna classe e categoria interessata, Collegi di Giudici fissi, per

ciascun anno, la cui nomina e composizione è di competenza della CCSA, che potrà eventualmente avvalersi del parere dalle competenti FSA.

Le Sezioni di specialità del R.S.N. possono prevedere la facoltà, da parte del Direttore di Gara, d'intesa con i componenti nominati della CSO e in caso di necessità od opportunità, di attribuire le funzioni di cui al presente articolo anche a concorrenti partecipanti, purché appartenenti ad una categoria diversa da quella in cui sono chiamati a giudicare e che siano consenzienti, a condizione che ciò non influisca sul regolare svolgimento della gara, che vi sia un'accettazione scritta e controfirmata da tutti i concorrenti partecipanti alla gara e che essi si esprimano attraverso una consultazione a terra con la CSO se nominata o con altri due Giudici Sportivi facenti parte dell'organizzazione di gara.

Tale facoltà può essere esercitata limitatamente alle categorie per le quali sia espressamente prevista e siano stabilite le norme da seguire nei rispettivi regolamenti.

4.4N CRONOMETRISTI

Ove possibile, è raccomandato che il compito di cronometrare le prestazioni nelle manifestazioni sportive sia affidato a cronometristi ufficiali della FIC, i quali dovranno attenersi alle norme previste nelle singole Sezioni di specialità del C.S. della FAI e del R.S.N. ed operare in abbinamento con un Giudice Sportivo a ciò preposto.

4.5N COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA PER L'ANTIDOPING

La Commissione Permanente di disciplina per l'antidoping è composta da tre membri: due sono nominati dal Presidente dell'Ae.C.I., uno dei quali assume le funzioni di Presidente della Commissione, ed il terzo è individuato dal Presidente della FSA del giudicando.

La Commissione opera a norma delle disposizioni impartite dal CONI nel Regolamento Antidoping approvato dalla Giunta Nazionale del CONI e recepite dall'Ae.C.I., e può irrogare le sanzioni previste nel regolamento stesso.

Avverso le decisioni della Commissione Permanente di disciplina per l'antidoping è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 36 dello Statuto Ae.C.I., nel termine di 30 giorni dalla data della notifica.

4.6N NORMA TRANSITORIA

La conversione della qualifica di Commissario Sportivo nella nuova qualifica di Giudice Sportivo è automatica per tutti coloro che, alla data del 31 dicembre 2008, hanno la tessera di Commissario Sportivo in corso di validità.

CAPITOLO 5

LAGNANZE - PENALITA' - SQUALIFICHE - RECLAMI

5.1N LAGNANZE

Si applica il par. 5.1 del C.S. della FAI.

5.2N PENALITA' E SQUALIFICHE

Secondo le modalità previste nelle Sezioni di specialità del C.S. della FAI e del R.S.N. e con l'osservanza dei criteri di massima contemplati nel paragrafo 5.2 del C.S. della FAI, il Direttore di gara può infliggere ai concorrenti penalità, consistenti in detrazione di punti, nel cambiamento dell'ordine di classifica, nell'annullamento di una prova o nella squalifica dalla manifestazione, nei casi di infrazioni od inosservanza del C.S. della FAI, del R.S.N., del regolamento della manifestazione e di altre norme particolari. In particolare la squalifica deve essere comminata nel caso di:

- a) uso di aeromobili od apparecchi (2.2 C.S. della FAI) non rispondenti alle prescrizioni del C.S. della FAI e del R.S.N.;
- b) uso di aeromobili od apparecchi o parti di essi non preventivamente identificati e controllati, come previsto all'art. 3.9;
- c) danneggiamento volontario di aeromobili od apparecchi di altri concorrenti;
- d) intralcio deliberato del regolare svolgimento della manifestazione;
- e) gravi atti di indisciplina sportiva, con particolare riguardo a comportamento scorretto nei confronti di altri concorrenti o di Ufficiali della manifestazione.

Il concorrente squalificato non potrà richiedere il rimborso della quota di iscrizione e non avrà diritto all'assegnazione di alcun premio.

5.2.1N Ogni penalità inflitta nel corso di una manifestazione sportiva ai sensi del precedente art. 5.2, con la relativa motivazione dettagliata, deve essere portata a conoscenza di tutti i concorrenti ed evidenziata nel dossier di omologazione della manifestazione stessa, con il parere della CSO o del Direttore di gara circa l'applicazione di eventuali ulteriori penalità.

5.3N RITIRO DELLA LICENZA SPORTIVA

La CCSA, sulla base dei fatti di cui al precedente art. 5.2 che vengono portati a sua conoscenza entro 30 giorni dal fatto, o sulla base di esposti di Giudici Sportivi o di Ufficiali di gara o di controreclami ricevuti dagli stessi atleti sanzionati, sempre entro 30 giorni dal fatto, può adottare il provvedimento di sospensione della Licenza Sportiva FAI, con conseguente ritiro della stessa, a carico dei concorrenti

responsabili di infrazioni di particolare gravità, per un periodo da stabilire a discrezione della CCSA stessa, fino ad un massimo di due anni.

Per iniziare il procedimento la CCSA, entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dei fatti, dovrà contestare gli addebiti agli interessati, assegnare un termine per le controdeduzioni, convocare gli interessati per un'audizione con facoltà di farsi assistere da un difensore, a meno che le parti dichiarino per iscritto di rinunciare all'audizione. Dopo l'audizione degli interessati, la CCSA provvederà all'emissione del verdetto sulla base della documentazione a disposizione e dei risultati delle deposizioni.

L'eventuale sanzione dovrà essere comminata entro termini ragionevoli e comunque non superiore a 90 giorni dalla contestazione dell'addebito disciplinare della CCSA e dovrà essere esaurientemente motivata e notificata agli interessati nei successivi 30 giorni.

La sanzione è immediatamente esecutiva.

All'atto della notifica del provvedimento, lo sportivo sanzionato deve immediatamente rimettere la propria Licenza Sportiva FAI all'Ae.C.I., ferma restando la facoltà di ricorso in appello al Consiglio Federale con facoltà di essere assistiti da difesa tecnica.

Ogni ritardo nella rimessa della Licenza Sportiva FAI sarà aggiunto al periodo della sospensione. Durante tale periodo lo sportivo sospeso non potrà partecipare ad alcuna competizione FAI o del calendario sportivo approvato dalla CCSA, né effettuare tentativi di primato o voli di insegna FAI.

Nel caso di infrazioni di minore gravità la CCSA può optare per sanzioni inferiori a quella del ritiro della Licenza Sportiva FAI, eventualmente sentita la FSA di riferimento, quali:

- la detrazione di punti;
- il cambiamento dell'ordine di classifica;
- l'annullamento di una prova;
- la squalifica dalla competizione in cui si è manifestata l'infrazione;
- l'impedimento alla partecipazione a competizioni future.

L'eventuale appello del ricorrente al Consiglio Federale dell'Ae.C.I. dovrà essere inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della sanzione comminata dalla CCSA.

In caso di appello al Consiglio Federale richiesto dal ricorrente, il presidente della CCSA - di diritto membro del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia - si asterrà dalla discussione e dal voto.

5.4N RECLAMI

Si applicano gli articoli 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 del C.S. della FAI.

Qualsiasi reclamo deve essere redatto per iscritto e presentato dal concorrente o dal suo caposquadra al Direttore di gara o ad un membro della CSO, se costituita, accompagnato dalla cauzione prevista nel Regolamento della manifestazione o nelle Sezioni di specialità del R.S.N..

5.4.1N Tempo limite per i reclami

Salvo diversa prescrizione contenuta nel Regolamento della manifestazione, i reclami devono essere presentati entro i seguenti limiti di tempo:

- a) se riguardanti il periodo antecedente l'inizio della manifestazione (contro la validità di un'iscrizione, sull'idoneità dei concorrenti, sul regolamento e campo di gara, sui controlli, sui Giudici Sportivi o Ufficiali di gara, ecc.), prima dell'inizio delle prove;
- b) se riguardanti il periodo di svolgimento della manifestazione (contro una decisione degli Ufficiali, in relazione ad un errore o irregolarità commessi da un altro concorrente o caposquadra, ecc.), al più presto, e comunque non oltre mezz'ora dalla chiusura delle prove, o prima della comunicazione delle classifiche, se precedente;
- c) se riguardanti il periodo susseguente alla comunicazione delle classifiche, entro quindici giorni dalla stessa, direttamente alla CCSA, con copia all'Ente organizzatore.

Per motivi dettagliatamente giustificati (quale ad esempio il rifiuto di accettazione di un reclamo presentato conformemente alle precedenti disposizioni), entro lo stesso termine possono essere presentati alla CCSA anche reclami relativi ai precedenti punti a) e b).

5.5N ESAME DEI RECLAMI

Tutti i reclami di cui ai punti a) e b) dell'articolo 5.4.1 devono essere prontamente esaminati, comunque prima della comunicazione delle classifiche, dalla CSO e dal Direttore di gara assistito da due Giudici Sportivi. I quali, svolte le opportune indagini e sentite tutte le persone che ritengano in grado di fornire elementi utili per chiarire la questione oggetto del reclamo, devono adottare le decisioni ed i provvedimenti del caso, che devono essere prontamente comunicati al reclamante nonché a tutti i concorrenti, qualora comportino una modifica dei risultati già pubblicati. Tutti i reclami devono essere considerati ricevibili e la CSO o il Direttore di gara, assistito da due Giudici Sportivi, sono tenuti ad emettere giudizio di "accolto" o "non accolto" specificandone i motivi. In caso di accettazione del reclamo deve provvedersi immediatamente al rimborso della relativa cauzione. Copie di ogni reclamo presentato e delle relative decisioni adottate devono essere allegate al dossier di omologazione della manifestazione affinché la CCSA possa avallare l'operato della CSO o del Direttore di Gara o, se lo ritiene opportuno, adottare altri provvedimenti, dopo eventuali ulteriori indagini. I concorrenti hanno comunque la facoltà di presentare appello scritto alla CCSA, entro 15 giorni dal termine della manifestazione. Non saranno presi in considerazione reclami ed appelli che non siano firmati dal concorrente interessato o dal caposquadra, ove esistente, anche se trasmessi dall'Ae.C.L., dalla FSA di appartenenza o dall'Ente aggregato. Nelle manifestazioni sportive internazionali, per le quali sia stata costituita una Giuria Internazionale, ad essa spetta l'esame di ogni reclamo, secondo le norme del paragrafo 5.5 del C.S. della FAI. Restano comunque salve

eventuali norme particolari previste nelle Sezioni di specialità del C.S. della FAI e del R.S.N..

CAPITOLO 6

PRIMATI NAZIONALI

6.1N DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

6.1.1N L'Ae.C.I. riconosce come primati nazionali, per le varie classi e categorie, gli stessi riconosciuti dalla FAI e previsti e regolamentati nelle Sezioni di specialità del C.S. della FAI e del R.S.N.. I primati nazionali possono essere attribuiti solo a cittadini o residenti italiani in possesso di una Licenza Sportiva FAI rilasciata dall'Ae.C.I..

Per i primati nazionali non ancora stabiliti possono essere previste, nelle Sezioni di specialità del R.S.N., delle prestazioni minime per ottenerne l'omologazione.

6.1.2N Sono parimenti riconosciute come primati nazionali assoluti le migliori prestazioni riconosciute ai sensi dell'art. 6.2 del C.S. della FAI.

6.1.3N Sono applicabili tutte le norme del Capitolo 6 del C.S. della FAI, restando inteso che la competenza a certificare un primato compete all'Ae.C.I. sotto il cui patrocinio e controllo si è verificato il tentativo, salvo per i primati ottenuti all'estero.

6.2N CLASSIFICAZIONE DEI PRIMATI

Si applicano le norme del C.S. della FAI.

6.3N PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO DEI PRIMATI

Si applicano le prescrizioni generali del Capitolo 6 del C.S. della FAI.

6.3.1N I compiti assegnati dal C.S. della FAI ai NAC sono invece attribuiti all'Ae.C.I. sotto il cui patrocinio e controllo si effettua il tentativo, per l'intero percorso che si svolge sul territorio nazionale.

6.3.2N Per i tentativi di primato effettuati al di fuori del territorio nazionale si applicano gli articoli 6.4.1, 6.4.2 e 6.4.3 del C.S. della FAI.

6.3.3N I primati nazionali possono essere stabiliti anche nel corso di una manifestazione sportiva, sotto il controllo dei suoi Ufficiali, purchè siano rispettate le prescrizioni che seguono.

6.4N COMUNICAZIONE DEI TENTATIVI DI PRIMATI NAZIONALI

Tutti i tentativi suscettibili di stabilire un primato nazionale devono essere comunicati all'Ae.C.I., per telegramma, entro sette giorni dalla loro realizzazione. Nel caso di tentativi suscettibili di stabilire un primato del mondo, il termine suddetto è ridotto a quattro giorni.

6.5N OMOLOGAZIONE DEI PRIMATI NAZIONALI

6.5.1N L'omologazione dei primati nazionali è di competenza della CCSA che, qualora ne riscontri la possibilità di omologazione come primato del mondo, provvederà a trasmettere alla FAI la relativa domanda e dossier, come previsto dal parag. 6.8 del C.S. della FAI.

6.5.2N Dossier di primato nazionale

Ogni primato nazionale da sottoporre all'omologazione della CCSA dovrà formare oggetto di un dossier conforme alle prescrizioni del paragrafo 6.8.3 del C.S. della FAI (leggasi "Ae.C.L.", FSA o Ente aggregato anziché "NAC"), che dovrà essere trasmesso all'Ae.C.I. entro 30 giorni dall'effettuazione del tentativo. Eventuali proroghe a tale termine potranno essere accordate solo se ritenute giustificate.

6.6N PUBBLICAZIONE DEI PRIMATI NAZIONALI

6.6.1N I primati nazionali omologati dalla CCSA saranno portati a conoscenza degli Ae.C.L., delle FSA e degli Enti aggregati mediante circolari dell'Ae.C.I. inviate agli stessi e pubblicate sul sito Ae.C.I..

6.6.2N Reclami

Eventuali reclami contro l'omologazione di un primato nazionale dovranno essere inviati dagli sportivi interessati, per il tramite dell'Ae.C.L., della FSA di appartenenza o dell'Ente aggregato, entro 30 giorni dalla data del relativo comunicato, alla CCSA, che adotterà in via definitiva le decisioni del caso, con facoltà di richiedere informazioni suppletive all'Ae.C.L., alla FSA o all'Ente aggregato che ha inoltrato il dossier sia al reclamante.

CAPITOLO 7

REQUISITI DI MISURAZIONE

Si applica interamente il Capitolo 7 del C.S. della FAI. Non è consentito l'uso di unità di misure diverse da quelle riportate all'art. 7.1.

CAPITOLO 8

LICENZE SPORTIVE

8.1N LICENZA SPORTIVA DELLA FAI

8.1.1N Si applica l'art. 8.1. del C.S. della FAI. Il possesso della licenza sportiva è richiesto anche per eseguire un tentativo di primato nazionale e per la partecipazione a manifestazioni sportive.

8.1.2N Rilascio delle licenze sportive

Le licenze sportive della FAI vengono rilasciate dal Presidente della CCSA, per delega del Presidente dell'Ae.C.I., secondo le modalità previste dal paragrafo 8.1.3 del C.S. della FAI, agli sportivi che ne fanno richiesta per il tramite di un Ae.C.L, di un Ente aggregato o della FSA di riferimento purchè, in questo ultimo caso, l'istanza sia inoltrata unitamente ad una dichiarazione che attesti l'associazione del richiedente ad un Aero Club federato o Ente aggregato.

Le richieste di rilascio devono essere accompagnate dall'importo della relativa tassa stabilita per ciascun anno, con le modalità previste nelle Sezioni di specialità del R.S.N. ed in eventuali comunicati ufficiali dell'Ae.C.I.. In ogni caso le richieste devono pervenire almeno 15 giorni prima della data della manifestazione cui il titolare della licenza intende partecipare, o del tentativo di primato che lo stesso intende effettuare.

8.1.3N Modello della licenza sportiva

Le licenze sportive FAI rilasciate dall'Ae.C.I. sono conformi al modello previsto nel paragrafo 8.1.7 del C.S. della FAI, con l'applicazione delle norme di cui al paragrafo 8.1.4..

8.1.4N Validità delle licenze sportive e rinnovi

Le licenze sportive FAI rilasciate dall'Ae.C.I. sono valide per l'anno solare in cui vengono rilasciate. Sono applicabili gli articoli 8.1.5.1 e 8.1.5.2 del C.S. della FAI. Le licenze sportive possono essere rinnovate annualmente, con le modalità previste nelle Sezioni di specialità del R.S.N. ed in eventuali comunicati ufficiali dell'Ae.C.I..

8.1.5N Ritiro della licenza

Le licenze sportive rilasciate dall'Ae.C.I. possono essere da esso ritirate, secondo quanto previsto nell'articolo 5.3N. Il ritiro della licenza sportiva FAI può essere adottato dalla CCSA anche a carico di persone che:

- a) abbiano tenuto comportamenti antisportivi o indegni nei confronti delle istituzioni preposte al governo degli sport dell'aria (Ae.C.I., CONI, FAI), comportamenti che siano stati debitamente accertati e suffragati da adeguate testimonianze;
- b) nel corso di manifestazioni sportive, cui abbiano assistito in veste di aiutanti o accompagnatori di concorrenti o spettatori, si siano rese responsabili di comportamenti scorretti nei confronti di concorrenti o di Ufficiali della manifestazione, quando il fatto sia stato segnalato dalla CSO o dal Direttore di Gara e sia debitamente suffragato da adeguate testimonianze.

8.2N CERTIFICATI DI MERITO

La CCSA rilascia attestati, licenze, insegne ed altri certificati contemplati nelle Sezioni di specialità del R.S.N., con le modalità stabilite nelle stesse od in eventuali regolamenti provvisori, tenendo conto, in ogni caso, di eventuali norme diramate in materia dalla FAI.

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni di cui al p. 8.1.2 N entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2011

CAPITOLO 9

APPELLI E SANZIONI

9.1N RECLAMI DI COMPETENZA DELLA CCSA ED APPELLI

La CCSA prenderà prontamente in esame i reclami che le pervengono ai sensi dell'art. 5.4.1 comma c), nonché gli appelli presentati ai sensi dell'art. 5.5, ed adotterà i provvedimenti del caso, con facoltà di modificare le decisioni prese dalla CSO o dal Direttore di gara, senza obbligo di fornire ulteriori informazioni.

Qualora la CCSA riscontri la sussistenza di responsabilità a carico dell'Ente organizzatore o degli Ufficiali della manifestazione in questione, può deliberare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel successivo paragrafo 9.2.

9.2N SANZIONI DISCIPLINARI

La CCSA, nell'ambito di eventuali norme stabilite dalle Sezioni di specialità del R.S.N., ha l'autorità di decidere l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

9.2.1N Sospensione di Ufficiali

Può essere adottata, per un periodo da stabilire, a carico di Giudici Sportivi od altri Ufficiali che non abbiano ottemperato ai loro compiti nel corso di manifestazioni sportive, abbiano preso decisione ingiuste od errate od abbiano dimostrato scarsa conoscenza del C.S. della FAI e del R.S.N.. La sospensione comporta il ritiro della tessera di Giudice Sportivo per il periodo relativo o, se non rilasciata, il divieto di rivestire altri incarichi di Ufficiale per lo stesso periodo.

9.2.2N Ammende

Possono essere inflitte a carico degli Enti organizzatori di manifestazioni sportive in caso di inosservanza delle norme del C.S. della FAI e del R.S.N., del Regolamento della manifestazione o di altre norme diramate ufficialmente dall'Ae.C.I.. L'entità dell'ammenda e le relative norme di versamento, se non previste nelle Sezioni di specialità del R.S.N., vengono stabilite dalla CCSA.

9.2.3N Esclusione

L'esclusione può essere inflitta, per un periodo da stabilire, a carico degli Enti organizzatori di manifestazioni sportive, per infrazioni che rivestano particolare gravità. L'esclusione comporta il divieto di organizzare altre manifestazioni sportive di ogni genere, o limitatamente alla classe o categoria relativa alla manifestazione nel corso della quale si è verificata l'infrazione, secondo quanto disposto al riguardo dalla CCSA.

9.3N CARATTERE DEFINITIVO DELLE DECISIONI DELLA CCSA

Ogni decisione della CCSA in materia di reclami, appelli, penalità e sanzioni disciplinari ha carattere definitivo e vincolante per gli interessati, salvo la facoltà di ricorso in appello al Consiglio Federale.

CAPITOLO 10

MODIFICHE

10.1N MODIFICHE AL R.S.N. ED AL C.S. della FAI

La CCSA cura l'aggiornamento del R.S.N. sulla base di eventuali variazioni al C.S. della FAI.

La CCSA stabilisce la data di decorrenza di ogni variazione al R.S.N..

Le FSA propongono alla CCSA ogni modifica alle rispettive Sezioni del R.S.N. risultante da modifiche adottate dalla FAI alle corrispondenti Sezioni del C.S. della FAI. Tali modifiche devono comunque essere riportate nel R.S.N., con specifica annotazione, anche quando non se ne preveda l'applicazione all'attività sportiva nazionale.

Ogni modifica apportata al R.S.N. sarà resa nota mediante lettera circolare indirizzata a tutti gli Ae.C.L., alle FSA ed agli Enti aggregati, i quali sono tenuti a portarli a conoscenza di tutti i Soci interessati finchè non si sia provveduto alla ristampa del R.S.N. aggiornato.

Le FSA possono formulare proposte di modifiche al C.S. della FAI, per le Sezioni di rispettiva competenza

Le stesse saranno valutate dalla CCSA, sentiti i delegati Ae.C.I. nelle rispettive Commissioni sportive internazionali FAI e trasmesse alla FAI per essere sottoposte all'eventuale approvazione da parte dei suoi organi competenti.

oo